DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

__L__ sottoscritt__ _____nat_a _____ in data _____.

residente a MORGANO in Via/Piazza _____ , n. _____[2], consapevole della responsabilità penale

cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero.

DICHIARA

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Morgano, Lì _____

firma [1]

_____

[1] Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 stabilisce che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. Tale articolo prevede le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto *ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo

[2] Dati anagrafici del dichiarante;

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*
4. *Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.*
5. *Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675:*
6. *I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*